

(N. 1304)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 1950

Norme per le promozioni e i trasferimenti in s. p. e. per merito di guerra degli ufficiali della Marina militare.

ONOREVOLI SENATORI. — In base all'articolo 106 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Marina, approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, (diversamente da quanto stabilito per gli ufficiali delle altre due Forze armate) agli ufficiali della Marina militare promossi per merito di guerra, viene, sì, attribuita l'anzianità assoluta corrispondente alla data del fatto d'arme che diede origine alla promozione, ma l'anzianità relativa è fissata in corrispondenza della data in cui la promozione viene effettivamente conferita.

Ciò determina l'inconveniente che il vantaggio immediato di carriera derivante dalla promozione può variare a seconda del tempo intercorrente fra la data del fatto d'arme e la data della promozione; tempo che a volte può anche essere molto lungo a causa di difficoltà

nell'accertamento dei fatti o perchè l'ufficiale da promuovere è prigioniero o internato.

Per ovviare a tale inconveniente, che in qualche caso è arrivato fino all'assurdo, è stato predisposto l'unito disegno di legge il quale stabilisce (articolo 1, 1° comma) che l'ufficiale di Marina promosso per merito di guerra è iscritto, nel proprio ruolo, immediatamente dopo i pari grado dello stesso Corpo promossi con anzianità assoluta anteriore alla data del fatto d'arme che originò la promozione per merito di guerra, o, se si tratti di un complesso di meriti manifestati in più azioni di guerra, alla data dell'ultimo fatto d'arme.

Inoltre, poichè il sistema di avanzamento vigente per gli ufficiali della Marina (possibilità che le promozioni siano date con riserva di anzianità e successivo scioglimento delle riserve stesse) determina, talora, l'iscrizione in ruolo dell'ufficiale avente minore anzianità

assoluta prima del pari grado più anziano, è necessario prevedere una norma sussidiaria (articolo 1, 2° comma) per stabilire l'anzianità relativa da attribuire all'ufficiale promosso per merito di guerra.

Pertanto, in via normale, l'anzianità relativa all'ufficiale promosso per merito di guerra sarebbe determinata, come sopra detto, iscrivendo l'ufficiale immediatamente dopo i pari grado promossi con anzianità assoluta anteriore alla data del fatto d'arme, mentre, qualora i pari grado aventi maggiore anzianità assoluta occupassero nel ruolo differenti posizioni, si da risultare intercalati tra colleghi meno anziani, l'anzianità relativa dell'ufficiale promosso per merito di guerra sarebbe stabilita dal Ministro per la difesa, sentita la competente Commissione di avanzamento, la quale è ovviamente l'organo più adatto ad esprimere, con gli elementi di valutazione in suo possesso, un giudizio comparativo analogo ai giudizi emessi in sede di valutazione per l'avanzamento.

Invero, nell'ipotesi suindicata, il normale criterio oggettivo del confronto delle anzianità assolute di grado, di cui al primo comma dell'articolo in esame, non sarebbe idoneo a determinare l'anzianità relativa dell'ufficiale promosso per merito di guerra, in quanto non eliminerebbe il dubbio sulla effettiva posizione in ruolo dell'ufficiale promosso per merito di guerra in relazione ai vari gruppi nei quali può essersi scisso, per le ragioni già esposte, il gruppo dei pari grado di anzianità assoluta

immediatamente anteriore al fatto d'arme. Nè sembra equo stabilire che l'ufficiale debba, in ogni caso, seguire nel ruolo l'ultimo fra detti pari grado.

In analogia a quanto stabilito dal 1° comma dell'articolo in parola, l'articolo 2 prescrive che i trasferimenti dai ruoli del complemento o della riserva nei ruoli del servizio permanente effettivo ai sensi dell'articolo 29 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, quando siano determinati da fatto d'arme, decorrono ai soli effetti giuridici dalla data del fatto stesso o, se si tratti di un complesso di fatti d'arme, dalla data dell'ultimo di essi, ovvero (se non fosse possibile stabilire tale ultima data) da quella della proposta, e comunque da data non posteriore alla cessazione dell'attività bellica dell'ufficiale.

Le norme del presente disegno di legge si riferiscono alle promozioni ed ai trasferimenti in servizio permanente effettivo per merito di guerra relativi al cessato conflitto, in quanto per il tempo futuro disporrà, in modo identico per tutte e tre le Forze Armate, la legge unificata sull'avanzamento degli ufficiali. Si rende pertanto necessario dare alle norme stesse effetto dal 10 giugno 1940.

Il provvedimento, che ha riportato il parere favorevole del Consiglio Superiore di Marina, non arrecherà nuovi o maggiori oneri al bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'ufficiale della Marina militare promosso per merito di guerra è iscritto, nel proprio ruolo, immediatamente dopo i pari grado dello stesso Corpo promossi con anzianità assoluta anteriore alla data del fatto d'arme che originò la promozione per merito di guerra, o, se si tratti di un complesso di meriti manifestati in più azioni di guerra, alla data dell'ultimo fatto d'arme. Nel caso in cui vengano promossi per merito di guerra con uguale anzianità assoluta più ufficiali di uguale Corpo e grado, l'anzianità relativa tra i medesimi è determinata in base all'età, e, a parità di età, raffrontando le anzianità possedute nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parità di anzianità.

Qualora, per la posizione in ruolo dei pari grado aventi maggiore anzianità assoluta, il posto da attribuire all'ufficiale promosso per merito di guerra non possa essere determinato ai sensi del precedente comma, l'anzianità relativa dell'ufficiale suddetto è stabilita dal Mi-

nistro per la difesa, sentita la competente Commissione di avanzamento.

Art. 2.

I trasferimenti dai ruoli del complemento o della riserva nei ruoli del servizio permanente effettivo ai sensi dell'articolo 29 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, decorrono, agli effetti amministrativi dalla data del decreto e agli effetti giuridici dalla data del fatto d'arme che determinò la proposta, o, se si tratti di un complesso di meriti manifestati in più azioni di guerra, dalla data dell'ultimo fatto d'arme ovvero dalla data della proposta o comunque da data non posteriore alla cessazione della attività bellica dell'ufficiale.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 10 giugno 1940.